

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. C. 705 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

C. 705 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla II Commissione, giustizia, il decreto-legge n. 162 del 2022, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non

collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. Il provvedimento è stato approvato con modificazioni dal Senato. Avverte che la sua relazione si soffermerà sulle sole parti di competenza della VII Commissione.

Con riferimento all'articolo 5, fa presente che esso introduce nel codice penale, all'articolo 633-*bis*, il nuovo delitto di « Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica ». Nel corso dell'esame al Senato, sono stati oggetto di modifica, in particolare, la collocazione sistematica del nuovo reato (il delitto, nel testo vigente inserito tra i delitti contro l'incolumità pubblica, è stato ricollocato tra i reati contro il patrimonio) e la descrizione della condotta illecita. Il nuovo reato punisce, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento – finalità inserita al Senato allo scopo di circoscrivere la portata

della norma sotto il profilo della tassatività e determinatezza della fattispecie —, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. Anche la disposizione relativa alla confisca è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame al Senato: il nuovo articolo 633-*bis* c.p. prevede infatti che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. Nel corso dell'esame sono stati soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge: è quindi esclusa l'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto in questione.

L'articolo 5-*quaterdecies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che fino al 31 dicembre 2025, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionali e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) possano essere trattate con procedimento abbreviato, come previsto durante il periodo dell'emergenza epidemiologica. Sostanzialmente viene prorogata fino al 31 dicembre 2025 l'applicabilità dell'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5 del cosiddetto decreto rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) che ha, in considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso scaturente dalle decisioni adottate dalle federazioni sportive nazionali a causa del *lockdown*, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionali e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure orga-

nizzative per la successiva stagione sportiva.

L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Ricorda, in quanto d'interesse della VII Commissione, che tra tali soggetti erano ricompresi, *ex* articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 44 del 2021, gli studenti dei corsi di laurea impegnanti nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi, preordinati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Il comma 1-*bis* — inserito nel corso dell'esame al Senato — stabilisce la sospensione dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito — con riferimento a vari periodi temporali — per molteplici categorie di soggetti tra cui il personale scolastico, ai sensi degli articoli 4-*ter*.1 e 4-*ter*.2 del decreto-legge n. 44 del 2021. Il comma 1-*ter* — introdotto al Senato — prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da COVID-19); di conseguenza, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 — anziché dal termine vigente del 1° gennaio 2023 — del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), con riferimento al decreto in esame e, in particolare agli interventi di competenza della VII Commissione, assicura che la posizione del gruppo di Forza Italia è in linea con quella della maggioranza. Coglie l'occasione per soffermarsi brevemente su una parte del provvedimento a suo avviso im-

portante, ovvero quella che riguarda il divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborano con la giustizia. Ritiene doveroso vigilare affinché nelle pieghe delle leggi che vengono approvate non vi siano mai spazi per quei detenuti in attesa dell'occasione giusta per ricucire sodalizi criminali, terroristici e mafiosi per riprendere possesso, con violenza e arroganza, direttamente o per interposta persona, dei territori da cui sono stati allontanati, con fatica e sacrificio di molti. Ricorda che si tratta di battaglie di civiltà e giustizia che i familiari delle vittime del dovere, oltre a tanti cittadini, portano avanti con dedizione, onorando quei servitori dello Stato in divisa che sono caduti per difendere le leggi e la democrazia. Ritene che il decreto in esame offra una giusta occasione per ribadire questo impegno, specialmente in una Commissione che si occupa di cultura

e istruzione, armi formidabili contro l'odio e le forme di criminalità organizzata o eversiva.

Conclude assicurando il pieno sostegno della sua parte politica al decreto in esame che rafforza tale posizione e tiene ferma la linea nel senso anzidetto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 20 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.